

12\_42\_1\_LRE\_20

## Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

### Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

#### INDICE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 soggetti attuatori

#### CAPO II - TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 4 responsabilità e doveri del detentore

Art. 5 divieti e prescrizioni

Art. 6 elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali

Art. 7 strutture di ricovero e custodia

Art. 8 altre strutture di ricovero e custodia

Art. 9 Centri di recupero di animali esotici e pericolosi

Art. 10 diritto di accesso ai ricoveri

Art. 11 adozioni

Art. 12 istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico"

Art. 13 commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

Art. 14 addestramento

Art. 15 registro di carico e scarico

Art. 16 ritrovamento, cattura e soppressione

Art. 17 controllo della riproduzione animale

Art. 18 soccorso ad animali feriti

Art. 19 Programmi di informazione e di educazione

Art. 20 accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico

Art. 21 accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

#### CAPO III - TUTELA DEI GATTI LIBERI

Art. 22 censimento delle colonie feline

Art. 23 cura e gestione delle colonie feline

Art. 24 cattura e ricovero dei gatti liberi

#### CAPO IV - ANAGRAFE CANINA

Art. 25 istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina

Art. 26 obbligo di registrazione all'anagrafe canina

Art. 27 identificazione e registrazione dei cani

Art. 28 accesso ai dati dell'anagrafe canina

#### CAPO V - ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI

Art. 29 istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani

Art. 30 identificazione degli animali di affezione diversi dai cani

Art. 31 accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani

#### CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 vigilanza

Art. 33 sanzioni

Art. 34 devoluzione dei proventi

Art. 35 contributi

Art. 36 regolamento di esecuzione

Art. 37 disposizioni transitorie

Art. 38 abrogazioni

Art. 39 disposizioni finanziarie

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.

o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2.

### Art. 18 soccorso ad animali feriti

1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

### Art. 19 programmi di informazione e di educazione

1. La Regione predispose, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:

a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;

b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di 18 anni senza l'esplicito consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonché il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;

c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;

d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.

4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.

5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

### Art. 20 accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

### Art. 21 accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccogliergli le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

#### CAPO III - TUTELA DEI GATTI LIBERI

### Art. 22 censimento delle colonie feline

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data